

“Un paese dove il diritto è carta straccia” Nicola Bertini risponde a Paolo Corzani



Questi amministratori non han voglia, tempo o modo di ragionare. Più gli sottoponi i problemi più rispondono per slogan, più disveli le magagne, più intorbidiscono le acque senza mai risolvere o anche solo rispondere nel merito delle questioni.

La Principessa è fuori norma, abbiamo fatto notare, la mobilità alternativa è importante ci rispondono. A Rimigliano i conti non tornano, sed omnia tacet. L'intero piano dei Lecci è viziato da gravi errori e "l'ecomostro" dev'essere del tutto demolito, ma l'ordinanza ancora non c'è e chissà se e quando verrà alla luce.

Pare evidente che quest'Amministrazione galleggia pericolosamente tra incapacità d'agire e volontà di insabbiare ogni questione emersa negli ultimi mesi. Stando così le cose intervenga, come previsto dal Testo Unico dell'Edilizia art 39, la Regione a far demolire ciò che mai e poi mai avrebbe potuto essere costruito sia perché mai sanato da condono, sia perché gli strumenti urbanistici comunali non prevedevano in quell'area possibilità di ampliamenti, sia perché l'art 37 del PIT imponeva uno stop ai piani attuativi non ancora convenzionati.

A noi fa solo piacere se altri Enti ed altre Istituzioni si interessano da vicino alle meravigliose pratiche edilizie del Comune di San Vincenzo, alla Delibera della Giunta 213/2007 e alle moltiplicazioni delle volumetrie e, visto che qui dormono, sarà il caso che qualcuno testimoni che non viviamo

in un Paese dove il diritto è carta straccia.

Nicola Bertini

Per il Forum del Centrosinistra per San Vincenzo

ART 39 testo unico edilizia DPR 380/2011 già DL 27/12/2002

Art. 39 (L)

Annullamento del permesso di costruire da parte della regione

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento é emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed é preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.